

**CONTRATTO DI SERVIZIO ARERA  
TRA SILEA – COMUNE  
DI -----**

## CONTRATTO SERVIZIO ARERA

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 1</b> Definizioni .....	4
<b>Articolo 2</b> Oggetto e finalità .....	4
<b>Articolo 3</b> Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato .....	5
<b>Articolo 4</b> Perimetro del Servizio affidato .....	6
<b>Articolo 5</b> Durata dell'affidamento.....	6
<b>TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 6</b> Corrispettivo contrattuale .....	7
<b>Articolo 7</b> Aggiornamento del corrispettivo contrattuale .....	8
<b>Articolo 8</b> Piano Economico Finanziario di Affidamento .....	8
<b>Articolo 9</b> Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento.....	9
<b>Articolo 10</b> Istanza di riequilibrio economico-finanziario .....	9
<b>Articolo 11</b> Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	10
<b>Articolo 12</b> Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio .....	10
<b>TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 13</b> Obblighi in materia di qualità e trasparenza .....	10
<b>TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 14</b> Ulteriori obblighi del Comune.....	11
<b>Articolo 15</b> Ulteriori obblighi del Gestore .....	11
<b>TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 16</b> Obblighi del Gestore .....	12
<b>Articolo 17</b> Programma di controlli .....	13
<b>Articolo 18</b> Modalità di esecuzione delle attività di controllo .....	13
<b>TITOLO VI PENALI E SANZIONI .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 19</b> Penali .....	13
<b>Articolo 20</b> Sanzioni.....	15
<b>Articolo 21</b> Condizioni di risoluzione .....	15
<b>TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO.....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 22</b> Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente .....	15
<b>Articolo 23</b> Trattamento del personale .....	16
<b>TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 24</b> Garanzie .....	16
<b>Articolo 25</b> Assicurazioni .....	17
<b>Articolo 26</b> Modalità di aggiornamento e modifica del contratto .....	17
<b>Articolo 26 bis</b> Foro competente .....	17
<b>Articolo 27</b> Allegati.....	18

L'anno 2025, il giorno ..... del mese di ..... [•]

Il Comune di ..... (LC), C.F. ...., rappresentato dal Sindaco pro-tempore in carica signor....., la quale interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ....., autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. ..... del.....("Comune")

E

Silea SpA – Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente Società per Azioni, con sede legale in Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC), iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco e Codice Fiscale n. 83004000135, rappresentata dal dott. PIETRO ANTONIO D’ALEMA il quale interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di DIRETTORE GENERALE, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto con delibera del Consiglio di Amministrazione 22.05.2024 ("Silea").

Premesso che:

- a) Silea SpA gestisce, ovvero è in grado di gestire in ambito sovracomunale, in favore dei Comuni soci i servizi pubblici locali, affidati direttamente "in house", nei seguenti settori:
  - la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi;
  - la esecuzione di tutti i lavori, l’assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti della raccolta differenziata e dell’igiene urbana;
  - la produzione e la vendita di energia elettrica e di energia termica e biometano, derivante dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti;
  - il recupero delle materie, la cessione e/o la vendita di materie prime seconde e sottoprodotti da raccolta differenziata;
  - la gestione di tutti i servizi comunque accessori, e/o complementari e/o integrativi a quelli sopra specificati e/o comunque riferibili alla gestione e manutenzione del territorio, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi relativi al verde pubblico, parchi, giardini, manutenzione degli argini dei corsi d’acqua, pulizia degli specchi acquei, servizi cimiteriali, pulizie delle piazze stradali e delle aree coperte e scoperte in cui si svolgono fiere o manifestazioni di vario tipo etc.;
  - la gestione di tutti i servizi legati alla tariffa rifiuti, quali il supporto alla redazione dei PEF l’elaborazione delle tariffe, i rapporti con l’utenza, l’emissione e l’incasso del gettito tariffario per conto delle amministrazioni comunali, etc.;
  - lo studio di progetti e la predisposizione di campagne informative volte a promuovere la riduzione della produzione di rifiuti e favorire processi di economia circolare;
  - la realizzazione di studi e progetti nel settore dei rifiuti e dell’energia;
  - la promozione e il sostegno di iniziative per lo sviluppo, anche sociale, economico, civile ed ambientale del territorio.
- b) la società svolge la propria attività nel ciclo integrato della gestione dei rifiuti, direttamente, mediante società partecipata e mediante società terze individuate con procedure ad evidenza pubblica;
- c) la società gestisce altresì servizi ed impianti per la produzione di energia elettrica e di energia termica, direttamente e tramite società collegate;

Considerato che:

-a seguito della delibera Arera n. 385/2023, si rende necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio tra i Comuni soci e Silea Spa, a cui è stata affidata la gestione dei servizi pubblici locali, previsti dall'oggetto sociale, secondo i presupposti normativi che consentono il mantenimento dell'affidamento in house;

-il contratto di servizio deve consentire, analogamente allo statuto ed alla convenzione sottoscritta nel 2018, l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo"; quel controllo cioè che consente ai Comuni soci affidatari l'esercizio degli stessi poteri esercitati sui propri uffici e servizi.

- il presente contratto di servizio ha efficacia solo per quei servizi per i quali esiste un provvedimento specifico di affidamento da parte del Comune socio.

Viste le condizioni relative all'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, come risultanti dai documenti allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio e di seguito elencati:

- Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- Disciplinare tecnico con relativa scheda tecnica dei servizi.

Atteso che le premesse riportate formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.

## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Definizioni**

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ratione temporis vigente e le seguenti definizioni:

- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Parti** sono il Comune e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto e finalità**

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario;
- d) attivare tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo, in termini di qualità e quantità, sia con azioni di sensibilizzazione che di controllo ed eventuale applicazione di sanzioni.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo al Comune tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- e) Il Gestore ha piena facoltà di utilizzare le forme, gli strumenti e i metodi organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per ottemperare agli impegni di cui ai commi precedenti.

### Articolo 3

#### Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello *in house providing* in adempimento alla delibera del Consiglio Comunale n. .... del....., nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

3.2. In ragione del modello di gestione secondo il regime dell'*in house providing*, il Comune esercita le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti di Silea spa, secondo le modalità previste dalle apposite previsioni dello Statuto, della Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto, e del presente contratto.

3.3 I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse. I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all'Amministrazione Comunale.

3.4 Le materie di rifiuto, quali definite dall'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. provenienti dai servizi, sono di esclusiva proprietà di Silea spa. I contributi derivanti dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI per le varie tipologie di raccolta differenziata sono di competenza di Silea.

#### Articolo 4

##### Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dalla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi. I singoli servizi sono declinati nel Disciplinare tecnico nonché nella scheda tecnica comunale;

Costituiscono inoltre parte sostanziale del presente affidamento le ulteriori prestazioni ed attività correlate alla complessiva gestione del servizio o alla sua ottimizzazione che si rendessero necessarie nel corso della durata del contratto, quali - a titolo esemplificativo - l'affidamento delle attività e dei servizi di supporto alla riscossione della tassa rifiuti ovvero l'istituzione di servizi specifici che saranno normate da apposito addendum contrattuale recante le modalità di effettuazione ed i correlati corrispettivi integrativi.

Il servizio di gestione dei centri di raccolta, qualora non ancora affidato a Silea, sarà regolato da apposita convenzione disciplinante anche i rispettivi profili di responsabilità.

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di .....

4.3 Qualora al gestore siano altresì affidate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani del presente contratto, tali prestazioni saranno regolate da specifico atto sottoscritto tra le parti individuandone le modalità di svolgimento, ivi inclusi i corrispettivi pattuiti.

4.4 Eventuali modifiche al presente contratto, così come eventuali integrazioni/ estensioni che si rendesse necessario apportare al perimetro dei servizi affidati dovranno risultare da specifico atto sottoscritto tra le parti.

4.5. Le parti danno atto che il Contratto Integrativo approvato con delibera di Giunta/Consiglio del ..... conserva la sua efficacia, limitatamente alle previsioni specificamente destinate alla realizzazione dell'intervento PNRR. Le attività di gestione correlate alle opere PNRR sono regolate dal presente contratto.

#### Articolo 5

##### Durata dell'affidamento

5.1 La validità del presente contratto decorre dalla data del 1 gennaio 2026 ne e termina in data 31.12.2033.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, è fatta salva la facoltà per il Comune, qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessario un lasso di tempo per dare corso ad un nuovo affidamento, disporre la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni precise nel presente contratto.

## **Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO**

### **FINANZIARIO**

#### **Articolo 6**

##### **Corrispettivo contrattuale**

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui al presente contratto è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

6.2 Il valore del canone contrattuale per il primo anno di gestione (2026) è pertanto determinato in €.....oltre IVA, importo corrispondente al valore di remunerazione del gestore previsto dal Piano Economico di Affidamento in conformità al PEF – MTR.

6.3 Le parti convengono che in relazione alla natura dell'affidamento in house in favore di società pluripartecipata, i criteri di sharing per la distribuzione dei ricavi provenienti dalla cessione dei materiali valorizzabili o dall'alienazione dell'energia elettrica prodotta da impianti trattamenti rifiuti, nonché eventuali detrazioni, saranno determinati in conformità alle indicazioni generali espresse dall'assemblea intercomunale dei comuni soci.

6.4 Il corrispettivo spettante a Silea sarà riconosciuto mensilmente, sulla base di regolari fatture emesse in rate pari ad un dodicesimo del valore contrattuale determinato in conformità al precedente art. 6.1.

Le parti concordano che nel caso in cui non fosse possibile determinare il corrispettivo secondo le previsioni di cui ai precedenti commi 6.1. e 6.3, nelle more dell'approvazione del PEF di riferimento pro tempore vigente, Silea proseguirà a fatturare in acconto la rata di competenza del mese, sulla base dei criteri deliberati dall'Assemblea dei Soci ed Intercomunale di coordinamento, salvo poi procedere all'emissione di una fattura di conguaglio a seguito dell'approvazione del PEF.

6.5 La liquidazione ed il pagamento delle fatture emesse dal gestore in conformità agli artt. 6.1 e 6.3. che precedono saranno effettuati dal Comune entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario.

Il ritardato pagamento dalle scadenze indicate comporterà l'applicazione degli interessi legali decorrenti da tale data e fino ad avvenuto pagamento di quanto dovuto.

## Articolo 7

### Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 Il Comune garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

7.3 Il Comune potrà richiedere a Silea entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre i termini di approvazione dei PEF, di variare o estendere i servizi indicati nel presente contratto nonché di richiedere servizi occasionali, modificando di conseguenza l'entità dei corrispettivi.

7.4 Qualora alla data di richiesta della variante non sia ancora stato approvato il PEF dell'anno, verrà valutata la possibilità di applicazione dei costi operativi incentivanti (C.O.I.) o altra voce appositamente prevista da Arera all'interno del PEF stesso. Nel caso in cui la variazione/estensione dei servizi o la richiesta di servizi occasionali comportasse il superamento del limite alla crescita prestabilito da Arera, resta inteso che il Comune dovrà presentare ad Arera apposita istanza di superamento di detto limite.

7.5 Nel caso in cui, invece, la variante sia richiesta successivamente all'approvazione del PEF, le parti danno atto che, di norma, le prestazioni saranno eseguite previa approvazione da parte del Comune (e conseguente assunzione del relativo impegno di spesa) del preventivo predisposto da Silea; tali prestazioni saranno oggetto di specifica fattura.

7.6 Il punto precedente non si applicherà in caso di prestazioni derivanti da avvio del sistema di misurazione puntuale (c.d. "sacco rosso") o da esigenze straordinarie o per cause di forza maggiore (es. discariche abusive). In tali situazioni, infatti, le parti danno atto che i costi sostenuti da Silea saranno, di norma, inseriti a fini tariffari nella determinazione del PEF che utilizzi, quale base dati, i costi dell'anno in cui è avvenuta tale variante. Resta inteso che ove ciò comportasse il superamento del limite alla crescita fissato da Arera, il Comune dovrà presentare ad Arera apposita istanza di superamento di detto limite.

## Articolo 8

### Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

## Articolo 9

### Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette al Comune;
- b) il Comune, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) il Comune adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 Il Comune assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

## Articolo 10

### Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11,

nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

## Articolo 11

### Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

## Articolo 12

### Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 Il Comune decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrono gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

## **Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO**

## Articolo 13

### Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato, redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.

13.2 Le Parti danno atto che lo schema regolatorio di riferimento del Comune di ......., cui conseguono i corrispondenti obblighi di qualità contrattuale e tecnica che dovranno essere assicurati dal gestore, è attualmente individuato nello schema I – “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 della delibera 15/2022/R/rif (TQRIF) dell’Autorità, convenendo circa l’impegno reciproco a dare corso – entro il termine di scadenza dell’affidamento e compatibilmente con le disposizioni regolatorie pro-tempore vigenti – all’introduzione del superiore livello di standard e livelli qualitativi corrispondenti almeno allo schema II “livello qualitativo intermedio”

13.3 Resta inteso che il Gestore dovrà svolgere il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente impegnandosi a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti, disciplinati dal DM 23 giugno 2022 e tali da assicurare la piena attuazione dei principi del PAN GPP (Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione) e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio.

13.4 Il gestore si obbliga a mettere a disposizione del Comune, per tutta la durata del contratto, un’apposita sezione del sito aziendale, in cui saranno resi disponibili, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei quantitativi trattati. Il Comune, in sede di verifica, potrà richiedere copia completa dei formulari, che saranno trasmessi nei termini previsti dalla normativa vigente.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, infine, il Gestore fornirà al Comune gli elementi di supporto necessari per dare corso agli adempimenti connessi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come recentemente integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 201/2022.

#### **Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

##### **Articolo 14**

###### **Ulteriori obblighi del Comune**

14.1 Il Comune è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

##### **Articolo 15**

###### **Ulteriori obblighi del Gestore**

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all’utenza, previsti dalla regolazione dell’Autorità e assunti dal presente contratto;

- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere al Comune le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione al Comune del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Comune;
- g) restituire al Comune e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

## **Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

### **Articolo 16**

#### **Obblighi del Gestore**

16.1 Il Gestore predisponde con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a tre anni successivi alla registrazione

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Anche in considerazione del regime di in-house e del controllo analogo congiunto che il Comune esercita su Silea, il Comune stesso può verificare in qualsiasi momento l'inventario dei beni strumentali funzionali al servizio erogato dal presente contratto in coerenza con quanto definito dal metodo tariffario pro tempore vigente.

16.5 Silea spa deve provvedere a segnalare al Comune qualsiasi irregolarità e/o contravvenzione inerente alla corretta gestione dei rifiuti urbani e alla tutela dell'ambiente rilevata nell'esecuzione del Servizio affidato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il deposito abusivo e l'abbandono di rifiuti sulla strada pubblica) e a collaborare con gli organi del Comune, ivi incluso il Corpo di Polizia Locale, nelle attività prodromiche alla individuazione dei contravventori.

## Articolo 17

### Programma di controlli

17.1 Il Comune predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Comune anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune.

## Articolo 18

### Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

## **Titolo VI PENALI E SANZIONI**

### Articolo 19

#### Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente:

a) € 50,00 (euro cinquanta/00):

- per personale in servizio privo di tessera di riconoscimento e dispositivi di protezione individuale – per addetto e per giornata;

- per mancato svuotamento dei cestini portarifiuti – per contenitore e per giornata;

b) € 100,00 (euro cento/00):

- per ritardo o mancato prelievo di cassoni presso i centri di raccolta, aree attrezzate o piattaforme ecologiche, o nei cassoni posizionati a rotazione sul territorio, tali da non consentire il conferimento di frazioni da parte dell'utenza – per cassone e per giornata;

- mancata effettuazione di un servizio richiesto con comunicazione scritta – per giorno di ritardo;

c) € 300,00 (euro trecento/00):

- per comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale comunale addetto al controllo;

- per mancata rimozione di rifiuti abbandonati oltre il termine di 48 ore dalla segnalazione scritta, fatte salve le eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto- per giornata;

- per negligente comportamento degli operatori presenti nei centri di raccolta e aree attrezzate;

- per mancata pulizia manuale, meccanizzata o in forma combinata di una singola via, marciapiede, piazza, parcheggio, pista ciclopedonale, parco o giardino e simili – per giornata;

d) € 500,00 (euro cinquecento/00)

- per la mancata o irregolare effettuazione di servizio di raccolta rifiuti per intera via;

- per il mancato o irregolare avvio a recupero e/o riciclo dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

Per i casi in cui i rifiuti conferiti risultino "non conformi" per cause non imputabili al gestore, e tali da non essere accettati dagli impianti di destino, saranno addebitati al Comune i costi di ricaricamento e trasporto e i diversi oneri di smaltimento.

Per le più gravi infrazioni (prolungati disservizi o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali) l'Amministrazione Comunale si riserva di adottare penali fino a un massimo di € 15.000.

L'applicazione dell'ammenda sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale Silea avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della contestazione.

L'ammontare delle ammende sarà ritenuto sul primo rateo di canone successivo alle controdeduzioni.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 Il Comune comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

## Articolo 20

### Sanzioni

20.1 Il Comune è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

## Articolo 21

### Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 1454 e 1456 del Codice civile, l'Ente Territorialmente Competente potrà - previa diffida e messa in mora – risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- a) per modifiche normative intervenute che inibiscono l'affidamento diretto dei servizi pubblici;
- b) per gravi o reiterate inadempienze da parte della società, formalmente contestate, inerenti il corretto svolgimento del servizio, così come previsto dal presente contratto di servizio e dagli allegati tecnico-economici, sottoscritti al momento dell'affidamento di ogni singolo servizio;
- c) in caso di costituzione dell'Autorità d'Ambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti o in caso di scelta di un diverso modello di affidamento dei servizi oggetto del presente contratto

## **Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO**

## Articolo 22

### Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 Il Comune è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 Il Comune dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 Il Comune individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette al Comune le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Comune delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrono i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

## Articolo 23

### Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

## **Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### Articolo 24

#### Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 Fatto salvo l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati in base alle norme di legge, in relazione alla natura del rapporto intercorrente tra le parti e dei presupposti che legittimano l'affidamento secondo le modalità dell'in house providing, le parti concordano - in deroga alla previsioni di cui allo schema tipo di contratto di servizio allegato alla delibera 385/2023/R/Rif e di cui all'art. 6, c.1, lett. k) della L.R. 26/2003 - di prescindere dalla presentazione di garanzie fideiussorie a carico del gestore "Silea spa".

## Articolo 25

### Assicurazioni

25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro;
- b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per massimali adeguati al valore dei singoli beni assicurati e comunque fino ad un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per anno. I mezzi adibiti alla raccolta sono assicurati con assicurazione obbligatoria RCA per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 e ciascun mezzo è assicurato sulla base del valore commerciale dello stesso.

## Articolo 26

### Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- a) disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- b) provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- c) provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- d) modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

26.3 Le Parti aggiorneranno il presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

### Articolo 26 bis – Foro competente

Per tutte le vertenze che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Contratto di Servizio, ed in assenza di accordo tra le parti, quale che ne sia la natura, sarà competente il giudice ordinario del foro di Lecco.

## Articolo 27

### Allegati

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- Deliberazione del Comune (scelta della forma di gestione);
- Deliberazione del Comune (affidamento del servizio);
- Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- Disciplinare tecnico con relativa scheda tecnica dei servizi.

Silea Spa

Il Direttore Generale

**Pietro Antonio D'Alema**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)*

Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco

**Nome e cognome**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)*